Immobili e agevolazioni. Dopo le aperture del fisco

Bonus prima casa: la sanzione a chi sfora non è «automatica»

Il pagamento del 30% dovrebbe limitarsi ai casi in cui il contribuente dichiara il falso

A CURA DI
Angelo Busani

Chi ha comprato un prima casa senza trasferire la propria residenza entro 18 mesi oggi può chiedere al fisco di revocare l'agevolazione «prima casa» pagando la differenza con l'imposta ordinaria, evitando però le sanzioni del 30 per cento. È l'effetto della risoluzione dell'agenzia delle Entrate 105/E del 31 ottobre 2011 che risolve (si veda l'articolo qui a destra) però uno solo dei numerosi problemi in cui l'applicazione della disciplina sull'acquisto della «prima casa» entra in una dimensione "patologica". Vediamo quando accade.

1) Quando l'agevolazione venga applicata nonostante la mancanza dei presupposti necessari per il suo conseguimento: ad esempio, la casa sia «di lusso»; l'acquirente non sia residente nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato; l'acquirente non renda nell'atto di acquisto le dichiarazioni prescritte dalla legge, vale a dire (in sintesi): a) la dichiarazione di voler stabilire «entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza» nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, a meno che egli già non vi risieda; b) la dichiarazione di non essere titolare di altra abitazione in detto Comune; c) la dichiarazione di non essere titolare, in tutta Italia, di altra abitazione acquistata con la medesima agevolazione;

2) quando – l'abbiamo visto sopra – l'acquirente non stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato;

3) quando si rivelino mendaci le dichiarazioni richieste dalla legge per l'ottenimento dell'agevolazione;

4) se i beni acquistati con l'agevolazione prima casa siano alienati prima del decorso di un quinquennio (ed entro l'anno successivo alla vendita il contribuente non acquisti una casa destinata a sua «abitazione principale»).

Il comma 4 della nota II bis, all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro) prevede che «in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento... degli immobili acquistati... prima... di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte... nella misura ordinaria» oltre a una pena pecuniaria pari al 30% delle stesse imposte e agli interessi di mora.

PER LE ENTRATE
Chi non ha spostato la residenza entro 18 mesi dal rogito può rinunciare agli sconti pagando solo la differenza d'imposta

La norma appena riportata punisce dunque, oltre che l'ipotesi dell'alienazione infraquinquennale, anche quella della dichiarazione mendace del contribuente: essa senz'altro "copre" pertanto i casi sopra elencati nei numeri 3) e 4). Ma cosa succede negli altri? Ad esempio, se il fisco scopre che l'agevolazione è stata conseguita per una casa «di lusso» oppure da un contribuente che non è residente nel Comune dove è ubicata la casa comprata con la tassazione di favore. In questi casi, si recupera la sola differenza d'imposta (tra quella ordinariamente dovuta e quella agevolata) o si applica anche la sanzione pecuniaria del 30 per cento? È configurabile in queste ipotesi quella dichiarazione mendace del contribuente che la legge individua come il presupposto applicativo della sanzione?

Ora, tutte le volte che la legge non configura quale condizione per l'agevolazione prima casa una data dichiarazione del contribuente, sembra difficile concludere che si sia in presenza di una dichiarazione mendace. In questa situazione ci si ritrova molto chiaramente qualora i presupposti per l'ottenimento dell'agevolazione non consistano in dichiarazioni del contribuente: ad esempio, la legge prevede che il beneficio fiscale spetta per l'acquisto di case non di lusso da parte di chi risieda nel Comune ove è ubicata la casa ma non richiede che l'acquirente, per avere l'agevolazione, dichiari «non di lusso» il suo acquisto né richiede che egli dichiari la propria residenza. In questo caso sembra difficile ipotizzare che sia irrogabile la sanzione per dichiarazione mendace anche se il contribuente abbia reso nel rogito dichiarazioni in questo senso perché non sono richieste dalla legge e quindi non dovrebbero essere oggetto di sanzione, anche se poi si rivelino mendaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi a rischio

QUANDO PUÒ SCATTARE LA PERDITA DEL BONUS PER L'ACQUISTO «PRIMA CASA»

01 | SENZA PRESUPPOSTI
Quando l'agevolazione è applicata in mancanza dei presupposti. Ad esempio, se la casa è di lusso; se l'acquirente non è residente nel Comune dove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato; se l'acquirente non rende nel rogito le dichiarazioni prescritte dalla legge, cioè: a) di voler stabilire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel Comune dove sta l'immobile acquistato, a meno che egli non sia già residente; b) di non essere titolare di altra abitazione in quel Comune; c) di non essere titolare, in tutta Italia, di altra abitazione acquistata con la medesima agevolazione;

02 | RESIDENZA
Quando l'acquirente non stabilisce entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel Comune dove sta la casa oggetto di acquisto agevolato;

03 | FALSE DICHIARAZIONI
Quando si rivelano false le dichiarazioni richieste dalla legge per l'ottenimento dell'agevolazione;

04 | VENDITA ENTRO 5 ANNI
Se i beni acquistati con l'agevolazione «prima casa» sono venduti prima di cinque anni ed entro l'anno successivo alla vendita il contribuente non acquista una casa destinata a sua abitazione principale

La prima analisi

Il Sole 24 ORE
Possibile la rinuncia agli sconti «prima casa»

Sul Sole 24 Ore del 1° novembre scorso la risoluzione delle Entrate 105/del 31 ottobre. In base alla nuova interpretazione può rinunciare all'agevolazione "prima casa" senza sanzioni chi si è impegnato a trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito e non l'abbia fatto, purché il termine non sia ancora scaduto

Indicazioni agli uffici. I casi da escludere

Occorre ampliare la revocabilità dell'agevolazione

Il ragionamento che la sanzione per dichiarazione mendace dovrebbe riguardare i soli casi in cui la legge richieda al contribuente una data dichiarazione ed essa si riveli poi non veritiera, non trova però concorde il fisco: spesso gli uffici dell'amministrazione pretendono di irrogare la sanzione se scoprono che la casa comprata con l'agevolazione ha caratteristiche di lusso oppure che il contribuente non ha la residenza nel comune nel quale ha comprato la casa.

Anche l'inadempimento della promessa, che il contribuente (quando non risiede in quel comune) formula nel rogito di acquisto, di voler trasferire in tale comune la propria residenza entro 18 mesi, viene normalmente inteso quale dichiarazione mendace (si parla spesso, in queste ipotesi, di «mendacio sopravvenuto») e quindi come una fattispecie in cui si rende applicabile la sanzione del 30 per cento.

In effetti, però, se ben si analizza questo caso, la «mendacità» dovrebbe tecnicamente consistere in una falsa rappresentazione della realtà e quindi in un comportamento relativo a una situazione già in atto, che venga appunto dichiarata difforme da quella che essa in effetti è; quando invece si verte nella materia del non mantenimento di impegni assunti, si è nell'ambito dell'inadempimento e non certo in quello della falsità. Allora, trattare come falsità un caso di inadempimento per collegare a questo la sanzione in effetti comminata per la falsità appare un ragionamento non appropriato: che però la prassi amministrativa e la giurisprudenza da sempre costantemente praticano.

Come abbiamo visto, di recente però il fisco (risoluzione dell'agenzia delle Entrate 105/E del 31 ottobre 2011) ha concesso una via d'uscita al contribuente che, dopo aver promesso di trasferire la propria residenza entro i 18 mesi successivi al rogito, si accorga, prima dello spirare del diciottesimo mese, di non essere in grado di mantenere questa promessa.

Costui infatti può ora presentare al fisco un'istanza finalizzata alla revoca dell'agevolazione di cui ha beneficiato, con la conseguenza che l'agenzia delle Entrate, a fronte di questa istanza, deve solo liquidare la differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata, oltre agli interessi pro tempore, senza però applicare la sanzione del 30 per cento.

Diversa è invece la situazione se il diciottesimo mese sia già decorso (caso nel quale il contribuente è, come detto, in sanzione): qualora però non sia ancora iniziata la procedura di accertamento da parte dell'ufficio, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso con l'effetto di minimizzare la sanzione del 30 per cento della differenza tra l'imposta agevolata e l'imposta ordinaria.

Resta fermo invece che in ogni altro caso l'agevolazione non è rinunciabile, come sarebbe conveniente per chi volesse effettuare un nuovo acquisto con un imponibile maggiore di quello precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme/documenti
La risoluzione delle Entrate sulla prima casa

LEGGI REGIONALI

A CURA DI **Confappi**

EMILIA ROMAGNA

Requisiti energetici degli edifici

Aggiornati i requisiti di prestazione energetica degli edifici rispetto a quanto disposto dalle norme nazionali (Dlgs 28/2011 sulle rinnovabili), rendendo la delibera dell'assemblea legislativa 156/2008 ormai l'unico riferimento legislativo in Emilia Romagna. Introdotto il vincolo alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio, sia nel caso di edifici di nuova costruzione, che per gli edifici sottoposti a grandi ristrutturazioni. Previsti nuovi standard per la copertura da fonti rinnovabili dei consumi di energia termica ed elettrica e l'obbligo a evidenziare l'indice di prestazione energetica e la classe di consumo dell'edificio, risultanti dall'attestato di certificazione energetica (Ace), negli annunci per la compravendita degli immobili (tale obbligo è anticipato al 6 ottobre 2011, mentre per il resto dell'Italia scatta dal 2012). Concessa anche l'opportunità di un bonus volumetrico pari al 5% – fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale – per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni significative, nel caso in cui venga incrementata del 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili. Tra i tratti originali del decreto, il fatto che la cogenerazione viene assimila a fonte totalmente rinnovabile anche se il combustibile è fossile, ma con standard di rendimento molto rigidi. Le modifiche andranno in vigore a partire dal 31 maggio 2012.

Dgr 26 settembre 2011, n. 1366
Bur 6 ottobre 2011, n. 151

PUGLIA

Incentivi alla progettazione

Regolamento in attuazione dell'articolo , 92, comma 5, del Dlgs 163/2006, che stabilisce che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera pubblica, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Tale incentivo in Puglia è stabilito (retroattivamente) nella misura dell'1,5% dell'importo posto a base di gara fino al 31 dicembre 2003, percentuale che sale al 2% a far data dal 1° gennaio 2004. Individuate le prestazioni specialistiche escluse (studi e indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche; calcoli strutturali, progettazione delle opere in cemento armato).

Reg. 16 settembre 2011, n. 22
Bur 23 settembre 2011, n. 148

SICILIA

Offerte anomale negli appalti

Con una circolare, l'assessorato alle infrastrutture riconosce che anche nella regione autonoma si applica l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Dlgs 163/2006, in quanto norma statale cogente. Più precisamente l'esclusione vale per tutte le gare bandite dopo il 13 luglio 2011, per le quali non sia ancora stata fatta l'aggiudicazione provvisoria.

Circolare ass. Infrastrutture 29 settembre 2011, n. 2
Gurs 7 ottobre 2011, n. 83

Impianti. Standard più esigenti con l'emendamento A3

Ascensori, dal 2012 nuove norme tecniche

Enzo Fornasari

Le norme armonizzate UNI EN 81-1&2:1999 sono state lo strumento più diffuso e utilizzato dagli installatori di ascensori per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute richiesti dalla direttiva ascensori 95/16/CE. Tali requisiti, elencati nell'Allegato I alla direttiva, sono inderogabili. D'altra parte la continua evoluzione delle conoscenze tecniche e gli sviluppi tecnologici hanno portato dal 1999 ad oggi nuove soluzioni relative agli impianti di sollevamento.

A partire dal 1° gennaio 2012 con il relativo emendamento A3, sarà reso operativo un altro blocco di modifiche ed ampliamenti delle norme armonizzate UNI EN 81-1&2 in vigore. Era già successo con l'emendamento A1 relativo ai «Sistemi elettronici programmabili in applicazioni per ascensori riferite alla sicurezza (Pessral)», entrato in vigore il 2 agosto 2006, e l'emendamento A2 relativo agli «Spazi per il macchinario e le pulegge ascensori elettrici (Machine Room Less)», entrato in vigore il 6 agosto 2005. Su tale argomento si ricordi la grande diffusione avuta dagli impianti senza locale macchine (Mrl).

L'entrata in vigore di un emendamento alle norme armonizzate coincide con il fatto che l'impianto messo in esercizio da quella data (più precisamente la data relativa al certificato di conformità CE, rilasciato dall'installatore) deve essere allineato all'emendamento entrato in vigore. Ciò ovviamente impone ai costruttori degli impianti ascensori di predisporre il tutto in tempo utile: infatti i tempi che passano dall'ordine da parte del cliente sino alla messa in esercizio possono anche superare i sei mesi. Il cliente quindi deve essere già anzitempo informato che gli verrà fornito un impianto che tiene già conto dell'emendamento in arrivo.

L'emendamento A3 che andrà in vigore nel 2012 contiene nuove considerazioni di sicurezza relative ai movimenti non comandati (dall'utente) della cabina, il suo livellamento e rilivellamento in corrispondenza del piano. È inutile sottolineare quali possono essere i pericoli connessi agli spostamenti improvvisi con le porte aperte in cabina e la cabina non ancora bloccata al piano, inciampi delle persone relativi al dislivello tra cabina e piano (precisione di fermata non superiore a +/- 10 mm) e mantenimento del livello della cabina in caso di carico/scarico (precisione di livellamento che va mantenuta nelle operazioni di carico e scarico al di sotto di +/-20 mm). Il pericolo più grosso invece è quello relativo allo spostamento improvviso della cabina dal piano con le porte di cabina aperte e/o con le porte di piano non ancora bloccate.

I mezzi da usare dovranno essere in grado di rilevare il movimento non controllato della cabina, arrestarla nel più breve tempo possibile e tenerla ferma, sino al controllo da parte di un tecnico abilitato, che elimini la situazione di pericolo individuata.

La norma prevede sia la duplicazione (ridondanza) delle azioni di arresto immediato mediante duplicazione dei componenti di arresto (meccanico o idraulici), sia sistemi di monitoraggio e controllo delle funzionalità dei sistemi stessi. Inoltre questi componenti oggi dovranno essere anch'essi dotati di certificazione CE. La nuova norma non indica le soluzioni tecniche possibili perché venga rispettata, dovranno essere i costruttori a individuare le soluzioni adatte. Per gli impianti elettrici di ultima generazione e per gli impianti oleodinamici esistono già soluzioni sul mercato che rispondono alla norma.

Non siamo lontani dal 1° gennaio 2012 ma il mercato dei fornitori di ascensori non è ancora del tutto pronto e neanche quello dei clienti è sufficientemente informato. Soprattutto, pochi hanno compreso a pieno che dopo il 1° gennaio nessuna dichiarazione CE di conformità sarà più corretta se l'ascensore non sarà conforme all'emendamento A3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I riferimenti

01 | LE NORME ARMONIZZATE
EN 81-12:1998. «Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori». Norma armonizzata già entrata in vigore con il recepimento della direttiva ascensori 95/16/CE il 30 giugno 1999 con il Dpr 162/1999 e successive modifiche

02 | GLI EMENDAMENTI ALLE NORME ARMONIZZATE
- EN 81-1:1998 - A1:2005. «Sistemi elettronici programmabili in applicazioni per ascensori riferite alla sicurezza (Pessral)». Norma armonizzata già entrata in vigore il 2 agosto 2006
- EN 81-1:1998 - A2:2004. «Spazi per il macchinario e le pulegge ascensori elettrici (Machine Room Less)». Norma armonizzata già entrata in vigore il 6 agosto 2005
- EN 81-1:1998 - A3:2009. «Modifiche alla norma EN 81-1:1998». Norma armonizzata che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012

TRIBUNALI D'ITALIA
avvisi di vendita e opportunità commerciali

TRIBUNALE DI ROMA

FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.p.A. – FALLIMENTO N. 59431
CURATORE Avv. BRUNO MANZELLA – VIA GERMANICO, 170 – 00192 ROMA
TEL. 06.3215454 – FAX 06.3613591
C. F. 02473750871 – P. IVA 02163281005
TRIB. ROMA – FALLIM. FINOCCHIARO COSTRUZIONI N. 59431 – G. D. MICCIO – VENDITA SENZA INCANTO – APERTURA BUSTE 16 gennaio 2012, h. 12,00
UNICO LOTTO Complesso edilizio in Catania, Via Acquicella Porto 8, insistente su area di mq 21.062, di cui mq 12.305 coperti: due livelli interrati e tre fuori terra, superfici utili mq 55.549,101 e volumetria complessiva mc 206.779.038, e mq 8.757 stradelle, parcheggi e spazi verde – Terreno sito in Catania, Via Crocifisso, superficie mq 4.302, destinazione artigianale da PRG – Il tutto come meglio descritto nelle C.T.U.
Prezzo complessivo ribassato Euro **7.000.000,00=**;
Busta chiusa con indicazione esclusiva nome del presentatore (anche diverso dall'offerente) nome del Giudice Delegato Dott. Miccio e data udienza 26 settembre 2011 e cauzione 10% (700.000,00=) in cancelleria entro **le ore 12,00 del 13 gennaio 2012**.
Modalità successivi pagamenti: Euro 2.100.000,00= entro quattro mesi dall'aggiudicazione, Euro 2.100.000,00= entro dieci mesi dalla aggiudicazione, Euro 2.100.000,00=, oltre oneri tributari entro diciotto mesi dall'aggiudicazione.
Informazioni cancelleria e/o curatore Avv. Manzella Tel. 06/3215454

TRIBUNALE DI MACERATA

FALLIMENTO SOCIETÀ:
"PELLETTERIE 1907 S.P.A."

Il curatore della intestata procedura
Comunica

che in data **6 dicembre 2011, alle ore 12.00**, presso gli uffici del Tribunale di Macerata, in via Pesaro n. 6, avanti al Sig. Giudice Delegato, Dott. Luigi REALE, avrà luogo la vendita, mediante gara a busta chiusa con rialzo, dei beni di proprietà della società "PELLETTERIE 1907 S.P.A.", già corrente in Tolentino, C.da Cisterna n. 63.

i beni posti in vendita sono così suddivisi:

1. Marchio figurativo "NAZARENO GABRIELLI" e marchi complementari;
2. Beni strumentali mobili e merci;
3. Museo storico.

I beni saranno messi in vendita in due lotti distinti come di seguito indicati:

LOTTO N.1 - prezzo base di vendita **€** 2.800.000,00 (euro due milioni ed ottocentomila/00) - offerta minima in rialzo **€** 150.000,00 (euro centocinquantamila/00)

- Marchio Figuartivo **"NAZARENO GABRIELLI"** e marchi complementari
- Museo storico

LOTTO N. 2 - Prezzo base di vendita **€** 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) - offerta minima in rialzo **€** 10.000,00 (euro diecimila/00)

. Beni strumentali mobili e merci

Per informazioni relative alla vendita rivolgersi al curatore fallimentare Dott. Fabio Mazzante tel. 0733/31877 - 348/7961367 email: fabio.mazzante@virgilio.it

TRIBUNALE DI SIENA

AVVISO DI VENDITA ai sensi dell'art. 107 legge fallimentare

Il sottoscritto Dott. GIOVANNI NARDI in qualità di curatore del fallimento 13/2010 CEE PROSCIUTTI srl – Monteriggioni (SI), previa autorizzazione del giudice delegato del 05.10.2011,

COMUNICA

Nell'ambito della procedura concorsuale, in base al programma di liquidazione sono posti in vendita in unico lotto i seguenti beni **nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano**:
1) Opificio industriale nel Comune di Montalto di Castro Zona Industriale Loc. Due Pini. **E' stato utilizzato per la trasformazione della carne suina in prodotti derivati;**
2) area edificabile attigua all'opificio di cui al punto 1);
3) impianti e beni mobili installati nell'opificio di cui al punto 1).

Il compendio di nuova costruzione è ubicato circa a: 600 metri dall'Aurelia, 100 km da Roma, 38 km dal porto di Civitavecchia; ha 6.244,70 mq di area operativa, è dotato di impianti e celle frigorifere.
I beni di cui sopra sono meglio descritti:
- i nn. 1) e 2) nella consulenza tecnica, a cui si rinvia e da considerarsi qui integralmente trascritta, redatta dal C.T.U. ARCH. SARA MASSI di Tarquinia consultabile integralmente nei siti: www.astegiudiziarie.it e www.dropbox.com e sinteticamente qui riassunta nei valori più significativi:

1) Stabilimento industriale della superficie di 6.245,00 mq + 1.560,00 mq di uffici + 280,00 mq di edificio secondario a destinazione tecnologica, insistenti sulla relativa area di pertinenza, compreso un residuo di cubatura su di essa realizzabile (il cui valore è compreso nel prezzo dell'area del lotto).

Descrizione	Superficie (mq)
Edificio principale	6.244,70 mq
Uffici	1.056,30 mq
Edificio secondario	280,44 mq
Tettoia	246,00 mq
Sistem. esterne	11.355,86 mq

2) Area edificabile interna ad un P.I.P., della superficie di 10.000 mq.
- il n. 3) nella stima, a cui si rinvia e da considerarsi qui integralmente trascritta, redatta dall'ING. BRUNO MARIA SPADA di Tarquinia consultabile integralmente nei siti www.astegiudiziarie.it e www.dropbox.com

La **vendita all'incanto ex art. 576** ss. C.P.C. avverrà alle seguenti condizioni:
Il prezzo base dell'incanto è di € 5.240.980,00 (cinquemilioniduecentoquarantamilanovecentottanta virgola 00) determinato dalla sommatoria delle due stime (unità immobiliari € 4.610.980,00 + impianti e macchinari € 630.000,00). Il saldo del prezzo dovrà avvenire con l'aggiunta degli oneri tributari relativi al trasferimento.
Il giorno venerdì 13.01.2012 alle ore 12,00 presso lo studio del curatore posto in Siena Viale Rinaldo Franci 14 si terrà la gara fra gli offerenti.
Gli offerenti dovranno depositare a mani oppure inviare allo studio del curatore sopra precisato, **in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento**, domanda di partecipazione all'incanto allegando:
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti imprenditoriali per l'assegnazione dell'area P.I.P. del Comune di Montalto di Castro;
- assegni circolari non trasferibili intestati a "CURATELA FALLIMENTO CEE PROSCIUTTI srl" per € 524.098,00 (10% del prezzo base) a titolo di cauzione;
- documento di identità dell'offerente o del legale rappresentante dell'offerente e del soggetto interveniente;
- in caso di partecipazione all'incanto da parte di società, la visura del Registro delle Imprese e copia autentica dell'estratto del libro sociale contente la delibera che autorizza l'intervenuto a partecipare all'incanto;
- l'impegno a saldare il prezzo entro 60 giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico bancario sul c/c della procedura che sarà comunicato dal curatore all'aggiudicatario.

I plichi raccomandati dovranno essere **depositati a mani o pervenire allo studio del curatore entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12.01.2012.**
Ogni altra forma di presentazione della domanda di partecipazione all'incanto, diversa dal deposito a mani o dall'invio del plico raccomandato R.R., non sarà presa in considerazione.
Il giorno 13.01.2012 alle ore 12,00, presso lo studio del curatore, si aprirà la gara tra gli offerenti con aumenti minimi di € 10.000,00 (euro diecimila) da avanzare con le modalità di cui all'art. 581 C.P.C.. La cauzione e le spese approssimative di vendita depositate dall'aggiudicatario saranno acquisite dal curatore che restituirà immediatamente agli altri partecipanti gli assegni circolari depositati.
Il prezzo di cui sopra comprende: tutti i beni descritti nelle consulenze sopra citate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Per ogni ulteriore informazione e per visite al compendio vogliate contattare esclusivamente il curatore al seguente indirizzo:

Dott. GIOVANNI NARDI
REVISORE CONTABILE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Viale Rinaldo Franci,14 (La Lizza) – 53100 Siena
Tel: 057740386 Fax: 0577224196 e-mail: nardigiovanni@libero.it

Per consultare il sito www.dropbox.com sono necessarie:
e-mail: nardigiovanni@libero.it – password: asta13012012

Attenzione. Nella consultazione dei siti internet si avvisa sin da ora di non alterare i files che comunque possono essere semplicemente visionati e/o scaricati sul computer.
Considerate le finalità giudiziarie della divulgazione qualsiasi modifica e/o alterazione sarà denunciata alla Polizia Postale e perseguita a norma di legge anche per il reato di turbativa d'asta.

Per questa pubblicità: 02.30223594-3257 e-mail: legale@ilsole24ore.com